

MANOVRA D'ESTATE 2011 E PROFESSIONISTI



Art. 27
DL 98/2011

Nuovi regimi agevolativi

Art. 1, co. 96-
117, legge
244/2007

Sdoppiamento
regimi "agevolativi"
(dal 2012)

Regime dei "nuovi"
minimi (co. 1 e 2)

Regime degli
"ex" minimi (co. 3, 4
e 5)

Art. 27, co. 1-
2
DL 98/2011

“Nuovi” minimi

Art. 1, co. 96-
117, Legge
244/2007

Requisiti soggettivi:

- Condizioni co. 96 e 99 Legge n. 244/2007 (condizioni per l'accesso al regime dei “vecchi” minimi)
- Condizioni dettate dal co. 2 dell'art. 27 (che di fatto sono i requisiti per l'accesso alle nuove iniziative produttive):
 - Mancato esercizio nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di alcuna attività d'impresa o professionale
 - L'attività intrapresa non deve costituire mera prosecuzione dell'attività svolta in precedenza in qualità di dipendente o autonomo (escluso il caso del praticantato)
 - Qualora venga proseguita l'attività svolta da altri soggetti in precedenza, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente non sia superiore a 30.000

11

Art. 27, co. 1-
2
DL 98/2011

“Nuovi” minimi

Art. 1, co. 96-
117, Legge
244/2007

Condizione “temporale” soggettiva:

- Soggetti che intraprendono una nuova attività dal 1° gennaio 2012
- Soggetti che hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2007

Durata:

- Regola: periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività ed i quattro successivi (chi ha iniziato nel 2008 può fruire del nuovo regime solo per il 2012?)
- Deroga: applicazione del regime anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio, ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del 35esimo anno di età

Art. 27, co. 1-
2
DL 98/2011

“Nuovi” minimi

Art. 1, co. 96-
117, Legge
244/2007

Imposta sostitutiva:

- 5% (sostituisce Imposte sui redditi ed addizionali regionali e comunali)

Determinazione del reddito:

- Si rendono applicabili le regole dei “vecchi” minimi (principio di cassa, no ammortamenti, ecc.)

Semplificazioni:

- esonero obblighi di liquidazione e versamento Iva
- esonero obblighi di registrazione Iva, dichiarazione annuale e comunicazione dati Iva
- no studi di settore
- no Irap
- resta fermo l'obbligo di numerazione e conservazione fatture acquisto e bollette doganali, e quello di certificazione del corrispettivi

Art. 27, co. 3,
4 e 5
DL 98/2011

“Ex” minimi

Art. 1, co. 96-
117, Legge
244/2007

Requisiti soggettivi:

- Soggetti che fino al 2011 presentavano condizioni per l'accesso al regime dei “vecchi” minimi, ma che non presentano i requisiti per accedere ai “nuovi” minimi
- Esempi:
 - Soggetti che hanno iniziato l'attività prima del 1° gennaio 2008
 - Soggetti che abbiano esercitato nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività un'attività d'impresa o professionale
 - L'attività intrapresa costituisce mera prosecuzione dell'attività svolta in precedenza in qualità di dipendente o autonomo
 - Qualora venga proseguita l'attività svolta da altri soggetti in precedenza, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente sia superiore a 30.000

Art. 27, co. 3,
4 e 5
DL 98/2011

“Ex” minimi

Art. 1, co. 96-
117, Legge
244/2007

Regime fiscale:

- Irpef ordinaria ed addizionali

Semplificazioni:

- Esonero obblighi di registrazione e tenuta scritture contabili, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva
- Esonero liquidazioni periodiche e versamenti periodici Iva
- Esenzione Irap

Obblighi:

- Addebito Iva per rivalsa (e contestuale diritto alla detrazione)
- Versamento dell'eventuale debito Iva annuale in sede di dichiarazione Iva annuale
- Obbligo di conservazione dei documenti emessi e ricevuti
- Obbligo di fatturazione e certificazione dei corrispettivi
- Assoggettamento studi di settore

15

Art. 27, co. 3,
4 e 5
DL 98/2011

“Ex” minimi

Art. 1, co. 96-
117, Legge
244/2007

Cessazione regime:

- A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica una causa di decadenza o di esclusione di cui al co. 96 e 99 della Legge 244/2007

Opzione per il regime ordinario:

- È prevista la possibilità di optare per il regime ordinario, da comunicarsi nella prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata, ed è valida per almeno un triennio, e si rinnova automaticamente di anno in anno alla scadenza del triennio
- Nota bene: la stessa opzione non è prevista nell'ambito del regime dei “nuovi” minimi



Art. 2, da co. 5,
D.L. 138/2011

Professionisti

Art. 12, co. 2-sexies
e 2-septies, del
D.Lgs. 471/97


- In caso di violazione, per quattro volte nel corso di un quinquennio (in giorni differenti), dell'obbligo di emissione della fattura da parte di un professionista iscritto ad un albo od ordine professionale, è prevista, con atto immediatamente esecutivo, la sospensione dell'iscrizione all'albo da 3 giorni ad 1 mese (In caso di recidiva la sospensione è disposta da 15 giorni a 6 mesi)
- Se le violazioni di cui sopra sono commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la predetta sanzione è disposta nei confronti di tutti gli associati

LA DISCIPLINA DELLA PRIVACY NEGLI STUDI PROFESSIONALI

La normativa in materia di privacy è disciplinata dal


D.LGS 196/2003 **Codice in materia di protezione dei dati personali**

FINALITA'




Garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali stessi.

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE



Stabilimento territoriale del soggetto che effettua il trattamento in Italia

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE




“**Titolare del trattamento**” è la persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. (Nel caso di studio associato il titolare del trattamento è lo studio associato)

Il soggetto “**responsabile del trattamento**” è la persona fisica o giuridica o la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organizzazione, preposti dal titolare del trattamento dei dati personali. I compiti affidati al titolare sono specificati analiticamente per iscritto dal titolare.

Gli “**incaricati del trattamento**” sono le persone fisiche autorizzate dal titolare o dal responsabile a compiere operazioni di trattamento. La designazione viene effettuata per iscritto e individua l’ambito del trattamento consentito.

Il “**soggetto interessato**” è la persona fisica o giuridica, l’associazione cui si riferiscono i dati personali che vengono trattati dal titolare e che, pertanto hanno diritto di ricevere tutte le informazioni relative alle modalità con cui il trattamento viene effettuato e di agire affinché i propri dati vengano trattati in modo corretto

INFORMATIVA




Prima di iniziare la raccolta dei dati personali, il titolare del loro trattamento dovrà rilasciare all’interessato (dipendente, cliente, fornitore, ecc.) un **documento informativo** affinché l’interessato stesso sia informato circa le caratteristiche del trattamento. Si tratta, pertanto, di un obbligo che incombe su **tutte le categorie di professionisti.**

L'articolo 13 del codice prevede che l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti che la legge riconosce loro;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.

L'informativa deve precedere il trattamento dei dati poiché è condizione necessaria affinché l'interessato (cioè la persona fisica o giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali), fornisca il proprio consenso informato al trattamento stesso.

CONSENSO DELL'INTERESSATO



L'articolo 23 del codice prevede che il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.


Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13 (deve trattarsi, cioè, di un consenso informato e consapevole). Esso deve essere manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Il codice individua, inoltre, casi in cui il trattamento dei dati può essere effettuato senza il consenso dell'interessato, purché il trattamento stesso non riguardi dati sensibili. Si tratta delle ipotesi in cui il trattamento:

- è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

- riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
- riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
- con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
- con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
- è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia, per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero, per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

DATI SENSIBILI



E' SEMPRE NECESSARIO IL CONSENSO DELL'INTERESSATO


Articolo 4 comma 1 lettera d) D.LGS 196/2003

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

ATTENZIONE

Autorizzazione n. 4: il trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti (quali, ad esempio, geometri, architetti, ingegneri, notai, avvocati, ecc.). L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, ai liberi professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale o associata.

MISURE DI SICUREZZA



L'articolo 31 del codice prevede che i dati personali oggetto di trattamento devono essere **custoditi e controllati** in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Due sono le tipologie di misure di sicurezza che possono essere messe in rilievo: le **misure minime** e le **misure idonee**.


Il trattamento con strumenti elettronici, in base alle previsioni dell'articolo 34 del codice, è consentito solamente nel caso in cui vengano adottate le seguenti **misure minime**:

- autenticazione informatica;
- adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- un aggiornamento periodico relativo all'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- adozione di procedure necessarie ed adeguate per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Qualora, invece, il trattamento dei dati venga effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici, esso è consentito solo se vengano adottate le seguenti misure:

- aggiornamento periodico relativo all'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

DPS



Il DPS deve essere redatto dal titolare di un trattamento di dati sensibili o giudiziari, anche attraverso il responsabile, se designato.

Il documento deve contenere:

- l'elenco dei trattamenti di dati personali;
- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
- la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
- per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

ATTENZIONE: Non vi è uniformità di parere in merito ai soggetti in concreto obbligati a redigere il DPS. Alcuni, infatti, contrariamente a quanto espresso dal Garante nel parere reso il 22 marzo 2004, ritengono che tale obbligo sussista anche in caso di trattamento di dati personali, purché effettuato con strumenti elettronici. Mentre, per i dati sensibili e giudiziari, l'obbligo sussiste a prescindere dalle modalità con cui il trattamento viene effettuato. Tale opinione si basa sul testo dell'articolo 34 del codice, laddove si afferma che il trattamento dei

dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate una serie di misure minime tra le quali la tenuta di un aggiornato documento programmatico della sicurezza. **CONSIGLIO: procedere alla redazione del DPS qualunque sia la tipologia di dati oggetto del trattamento.**

GLI ADEMPIMENTI PER GLI STUDI PROFESSIONALI IN SINTESI

1. Prima di iniziare il trattamento, il titolare dovrà rendere l'**informativa** all'interessato. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il **consenso** espresso ed informato dell'interessato. Per i dati sensibili, invece, l'articolo 26 del codice prevede che il consenso dell'interessato debba essere prestato per iscritto con la formula "*Pienamente informato presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili*".
2. Il professionista può inoltre nominare uno o più responsabili del trattamento; deve nominare gli incaricati del trattamento stesso.
3. La qualifica di incaricato viene, nella maggior parte dei casi, attribuita dal professionista, ad un proprio dipendente o collaboratore. Nel momento in cui il titolare del trattamento attribuisce la qualifica di incaricato del trattamento stesso al personale dipendente, deve anche impartire loro idonee istruzioni anche e soprattutto con riferimento all'adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza.
4. I dati personali oggetto di trattamento devono essere **custoditi e controllati** in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive **misure di sicurezza**, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
5. Tra le misure di sicurezza da adottare c'è il **DPS**, nel quale il titolare del trattamento dovrà indicare la tipologia di dati trattati (dati di clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, ecc.); la natura dei dati stessi (sensibili, giudiziari, meri dati personali); le modalità con cui il trattamento viene effettuato (con o senza strumenti elettronici); i soggetti incaricati del trattamento; i rischi cui i dati siano soggetti; le misure di sicurezza in essere e da adottare.

ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRO

La Normativa in materia è disciplinata dall'

ART. 38 DPR 600/1973 TUIR

così come modificato dall'art. 22 del DL 78/2010

"Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600 -

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973

Articolo 38 - Accertamento sintetico.

In vigore dal 31 maggio 2010

L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.

La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.


L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.


L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge."

FINALITA'




Garantire all'Amministrazione finanziaria uno strumento accertativo nei confronti delle persone fisiche per la determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

CONTRIBUENTI INTERESSATI



PERSONE FISICHE

METODOLOGIA APPLICATA



In presenza di determinate condizioni, gli uffici finanziari sono legittimati a risalire da un fatto noto, individuabile da una manifestazione di capacità contributiva del soggetto controllato, a un fatto ignoto, cioè l'esistenza di un reddito non dichiarato o di un di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato.

L'art. 38 DPR 600/1973 permette di individuare 2 tipologie di tale strumento accertativo:

ACCERTAMENTO SINTETICO PURO

Ai sensi del comma 4, il reddito sintetico può essere determinato sulla base delle *"spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta"*.

Ai fini dell'accertamento sintetico, assume rilievo (secondo il principio di cassa) qualsiasi spesa sostenuta nell'anno d'imposta, anche quella per incrementi patrimoniali. Viene meno, dunque, la bipartizione tra spese correnti e spese per incrementi patrimoniali. Si introduce l'assunto secondo cui alla spesa sostenuta in un determinato periodo d'imposta corrisponde un uguale reddito conseguito dal contribuente (spesa sostenuta = reddito tassabile).

Il contribuente ha la possibilità di provare che il finanziamento di tali spese sia stato effettuato con redditi esclusi dalla base imponibile o con smobilizzi patrimoniali.

Appare rilevante evidenziare, che per la determinazione della spesa sostenuta dal soggetto controllato, gli uffici finanziari beneficeranno dei dati rinvenibili dalle comunicazioni delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute (articolo 21 del DI 78/2010), che i soggetti passivi Iva dovranno trasmettere, relativamente alle operazioni 2010, entro il 31 dicembre 2011 e, per le annualità successive, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (provvedimento direttore Agenzia delle Entrate del 22/12/2010).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si può ipotizzare un'elencazione delle spese che al riguardo è stata fatta dalla circolare 29 dicembre 2008, n. 1 della Guardia di finanza, che ha suggerito ai verificatori la considerazione di una serie di elementi ritenuti "rappresentativi", che molto probabilmente saranno fra quelli inseriti nel decreto che sarà emanato e sul quale pogerà il nuovo accertamento sintetico puro (elencazione ripresa dalla circolare 29 dicembre 2008, n. 1 della Guardia di finanza, che ha suggerito ai verificatori la considerazione di una serie di elementi ritenuti "rappresentativi"):

- pagamento di consistenti **rate di mutuo**;
- pagamento di **canoni di locazione finanziaria**, soprattutto in relazione a unità immobiliari di pregio, auto di lusso e natanti da diporto;
- pagamento di **canoni per l'affitto di posti barca**;
- sostenimento di **spese per ristrutturazione** di immobili;
- sostenimento di **spese per arredi di lusso** di abitazioni;

- pagamento di **quote** di **iscrizione** in **circoli** esclusivi;
- pagamento di **rette** consistenti per la frequentazione di **scuole private** particolarmente costose;
- assidua frequentazione di **case da gioco**;
- partecipazione ad **aste**;
- frequenti **viaggi** e **crociere**.

ACCERTAMENTO REDDITOMETRICO

L'accertamento redditometrico può essere identificato come una *species* del più ampio *genus* dell'accertamento sintetico.

La determinazione sintetica del reddito viene effettuata mediante un calcolo basato su alcuni "**indicatori di capacità contributiva**". In pratica, vengono considerate tutte le **spese di un certo tipo** che sono a conoscenza del fisco (v. [tabella](#) a fondo pagina), le quali vengono moltiplicate per dei coefficienti legati alla "**classe**" attribuita al contribuente, sulla base di tre caratteristiche:

- composizione familiare (single, coppie con e senza figli, monoparentali);
- età (fino a 35 anni; 35-64 anni; oltre 65 anni);
- area geografica (Nord, Centro, Sud).

La moltiplicazione delle spese per i coefficienti porta alla **determinazione del reddito presunto**. Dopo averlo determinato, l'Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire di persona (o per mezzo di rappresentanti), per giustificare lo scostamento tra spese e reddito, fornendo dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. Successivamente, il contribuente potrà avviare il procedimento di accertamento con adesione.

ATTENZIONE

Ad oggi, il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze alla base del funzionamento del nuovo redditometro non è stato ancora emanato.

A titolo esemplificativo, di seguito si riporta la tabella dei beni individuati come indicatori di capacità contributiva del decreto attualmente vigente

1. Aeromobili
2. Navi e imbarcazioni da diporto
3. Autoveicoli
4. Altri mezzi di trasporto a motore
5. Roulottes
6. Residenze principali e secondarie
7. Collaboratori familiari
8. Cavalli da corsa o da equitazione
9. Assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita, infortuni e malattie)

Sempre a titolo esemplificativo si riporta di seguito reddito determinabile secondo l'applicazione dell'accertamento redditometrico nella fattispecie di due ipotesi.

Ipotesi A)

Proprietà di unità immobiliare adibita ad abitazione principale di 100,00 mq in Veneto, non gravata da mutuo.


Reddito desumibile da applicazione di redditometro $27,43 \text{ euro mq} \times 100 \text{ mq} \times 4 = 10.972,00$.

Ipotesi B)

Proprietà di auto 3600 di cilindrata immatricolata da 2 anni (per effetto di tabella di conversione l'auto 3600 di cilindrata corrisponde a 30 HP fiscali)

Reddito desumibile da applicazione di redditometro $8.134,02 \times 7 = 56.938,14$

PRESUPPOSTO PER L'ACCERTAMENTO SINTETICO



Scostamento di almeno il 20% del reddito complessivo determinabile sinteticamente rispetto a quello dichiarato